« i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione. »

« Si sa bene che in alcune fabbriche, sopra tutto meccaniche, vi sono delle lavorazioni date non a un solo operaio, ma a 5, a 10, o più operai, che compiono il lavoro in comune. »

« In questo caso la dimanda che si può rivolgere al capo-fabbrica, al conduttore dell'esercizio non si può tecnicamente separare per ciascun individuo; è comune a tutti coloro che adempiono quella data opera e quel dato lavoro. »

Ma in Senato la proposta dell'onorevole Finali cadde; io non ho alcuna ragione a sperare che la Camera vorrà approvare la mia. Però la sostengo con la istessa coscienza e con lo stesso sentimento di dovere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. L'onorevole guardasigilli avvertiva testè che se si vuol condurre in porto questo disegno di legge è mestieri allontanarsi il meno possibile da quello che un anno fa fu votato dalla Camera e dal Senato. In quel disegno di legge il limite della competenza contenziosa era fissato in lire 100. Si discusse lungamente e vi furono proposte varie per aumentarlo, ma la Camera si fermò alle lire 100. Il Senato fu dello stesso avviso, ritenendo quel limite equo e corrispondente ad un concetto organico. Che cosa è avvenuto in questo spazio di tempo per mutar parere? E passi, se Commissione e Governo si trovassero d'accordo; ma non è così.

Il Ministero infatti innalza il limite a lire 300, e la Commissione con maggior cautela si arresta alle lire 200. Procedendo di questo passo, il limite diventa qualche cosa di elastico e di arbitrario. Perchè 100, 200 e non 300?

Per scegliere uno piuttosto che un altro di codesti limiti bisogna avere un criterio organico, qual'era quello, che indusse me a limitare la competenza a lire 100, e l'ufficio centrale del Senato ad adottarla.

Non ci facciamo illusioni, o signori; si possono votare dalla Camera ordini del giorno, che invitino il Ministero a presentare, a breve scadenza, una legge la quale estenda l'istituto di *probi-viri* ai lavoratori delle campagne; ma chi conosce le difficoltà dell'argomento, intende di leggieri che si può largheggiare nelle promesse, ma l'attenerle è molto difficile. Gli altri paesi che ci hanno preceduti in questa via non sono ancora arrivati ad estendere l'istituzione dei *probi-viri* agli operai delle campagne. Noi che veniamo quasi ultimi, non potremo così presto completare la riforma.

Stando così le cose, è d'uopo evitare una troppo stridente disparità di trattamento fra operai industriali e campagnuoli.

Quando questo disegno divenga legge, gli operai delle industrie avranno un trattamento specialissimo per la risoluzione delle vertenze che possono nascere nella esecuzione del contratto di lavoro. In fatti noi concediamo ad essi non solo una specie di magistratura familiare per la risoluzione delle vertenze, ma anche grandi facilitazioni per ciò che concerne la procedura e le spese.

Il procedimento è sciolto e spiccio; il giudizio della giurìa non è vincolato dalle rigorose norme del diritto e le spese giudiziali si riducono quasi a nulla. È la giustizia gratuita, ed è bene che si faccia così; ma bisogna che codesti benefizi non siano accordati ad una sola classe di lavoratori escludendo la più numerosa. È mestieri che in una forma o nell'altra questi benefizi si estendano a tutti quelli che vivono di lavoro. Ecco perchè, dopo aver presentato il disegno di legge sui *probi-viri*, mi affrettai a proporre un altro disegno per aumentare la competenza dei conciliatori di diritto comune, portandola da 30 a 100 lire. Coloro che non scorgono il parallelismo che esiste fra i due progetti errano nei loro giudizi e nei loro apprezzamenti.

Nel proporre il disegno di legge relativo al Collegio dei *probi-viri* io fui guidato da un duplice movente, cioè dal desiderio di sodisfare con codesta istituzione un bisogno nuovo creato dall'organizzazione della grande industria, e dal proposito di allontanarci il meno possibile dalle norme del diritto comune. Ora il diritto comune affida al conciliatore un doppio ufficio, quello di comporre amichevolmente le controversie senza limite di valore, l'altro di giudicare in linea contenziosa entro determinati confini.

Di queste due funzioni, tanto rispetto al conciliatore di diritto comune, quanto al conciliatore collegiale, che si crea con la presente legge, quella veramente efficace e prevalente è la funzione conciliatrice; la funzione con-